



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 1/2020/C

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Massimo Gagliardi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 8525/C del registro di Segreteria;

proposto dal Sig. Vincenzo PETROCELLI, nato a Lauria il 31 luglio 1939 ed ivi residente in Via Cona, 120, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio eletto presso il suo studio alla Via Cona, 120 Lauria.

contro: l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Potenza alla Via Pretoria, 263.

Uditi alla pubblica udienza del giorno 14.01.2020, l'avv. Vincenzo Petrocelli rappresentante di sé medesimo e l'avv. Vito Dinoia per l'INPS.

Con l'assistenza del segretario sig. Giovanni Mazzeo;

Esaminati gli atti e documenti nella causa, si rileva che

FATTO

Con l'interposto gravame del 29.10.2019, parte attrice espone quanto segue.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*,

ha inciso gravemente nel trattamento previdenziale di una specifica categoria di pensionati pubblici e privati. E ciò, in particolare, con i commi da 260 a 268 dell'art. 1 che qui si intendono integralmente riportati.

1. Il ricorrente ha prestato servizio nella Pubblica Amministrazione, complessivamente per circa 43 anni, di cui circa 40 in qualità di Segretario Generale presso vari Enti locali (Comuni e Provincia di Potenza). Per tale intensa attività lavorativa egli ha versato i pesanti contributi previdenziali. Il suo trattamento pensionistico, liquidato con il sistema retributivo, supera Euro 100.000 lordi annui per cui allo stesso si applica la disciplina estremamente penalizzante prevista dalla legge indicata al punto 1.

Nel mese di giugno 2019 l'INPS effettuava la decurtazione ai sensi dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145/2018.

In conseguenza dell'applicazione di tale normativa, il suo trattamento pensionistico, al lordo delle ritenute erariali, è stato fortemente ridotto, così provocando un gravissimo pregiudizio per il ricorrente e per la sua famiglia.

Ciò premesso nel merito, secondo il ricorrente la legge richiamata al punto 1 del presente atto, viola diversi e significativi principi costituzionali. In particolare, la violazione concerne gli articoli 2, 3, 23, 36, 38, 53, 81 e 117 della Costituzione nell'interpretazione che di essi ha dato il Giudice delle leggi in relazione agli interventi legislativi adottati nel tempo nel settore previdenziale.

La normativa richiamata integralmente al punto 1 del "FATTO", si articola in due operazioni: una di vero e proprio "taglio" alle pensioni di importo più elevato, l'altra di "blocco" parziale della perequazione delle pensioni. Entrambe tali operazioni sono gravemente lesive dei diritti del ricorrente e sono palesemente illegittime.

Anche se intimamente collegate ad un medesimo distorto disegno, è opportuno trattare separatamente le due manovre.

Le censure di incostituzionalità riguardano:

La durata quinquennale del prelievo, che rappresenta una forzatura della dimensione di temporaneità entro cui la Corte costituzionale ha ammesso tali tipi di interventi. Peraltro, c'è da osservare che nel corso degli anni si sono verificate analoghe misure riduttive e che tutte concorrono a rendere definitiva la perdita;

carattere selettivo dello stesso che, per un verso, colpisce solo una parte della platea dei pensionati con trattamenti elevati, stante il meccanismo di calcolo della pensione, e per altro aspetto non riguarda i percettori di reddito di omologo livello. Tale situazione comporta una vera e propria discriminazione che rende la normativa non rispettosa del ***principio di ragionevolezza***. L'intervento legislativo si appalesa inoltre inadeguato e sproporzionato a carico di una sola categoria di pensionati, quando in considerazione del parametro reddituale, occorreva ipotizzare un provvedimento collegato alla fiscalità generale;

La natura "sostanzialmente" tributaria del prelievo: infatti la durata della misura, la destinazione a copertura delle pubbliche spese, il carattere coattivo e la parametrizzazione alla capacità contributiva dei soggetti incisi portano a ritenere che esso si risolve in **un tributo**, la cui settorialità si traduce in una violazione del *principio di universalità* dell'imposizione tributaria sancito dall'art. 53 della Costituzione;

La violazione del *principio dell'affidamento* in quanto il contributo in parola determina una modificazione *in pejus* di rapporti di durata sorti anteriormente alla sua introduzione, verificandosi un effetto retroattivo;

La violazione dell'art. 81 della Costituzione con riguardo alla durata quinquennale del contributo che si estende oltre il periodo della normale programmazione pluriennale del Bilancio dello Stato che è stabilito in tre anni (art.21, comma 1, della legge n.196/2009);

La violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione con riferimento alla violazione degli artt. 21 e 25 della Carta di Nizza, degli artt. 10 e 157 del TFUE, dell'art. 15 del Pilastro europeo dei diritti sociali e della Direttiva 2000/78/CE in quanto la normativa di cui si discute non rispetta i principi comunitari di non discriminazione per ragioni di patrimonio e/o età, di parità di trattamento ed interazione socio/economica degli anziani, nonché di adeguatezza dei trattamenti retributivi, con riferimento all'inclusione negli stessi di tutti i vantaggi attuali e futuri.

L'art. 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha stabilito che: *"Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta in percentuali predeterminate.*

Tale norma si appalesa del tutto illegittima in quanto viola in maniera clamorosa il dettato costituzionale sancito negli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione oltre a disattendere le numerose sentenze della Corte costituzionale sul punto.

La disciplina della perequazione dei trattamenti pensionistici (da ultimo, il richiamato art. 34, comma 1, della legge n.448/1998) deve considerarsi diretta emanazione dei citati articoli della Costituzione.

In tal modo, infatti, si garantisce nel tempo che sia mantenuto il potere di acquisto delle pensioni e, dunque, il livello di sufficienza di quella che giustamente viene dal Giudice delle Leggi definita *"retribuzione differita"*

C'è da rilevare che dal canone dell'art 36 Cost. *<consegue l'esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo>* (sentenza n. 501 del 1988; fra le altre, negli stessi termini, sentenza n. 30 del 2004).

Nel caso in esame, la pensione del ricorrente ha subito e subisce continue riduzioni a seguito degli interventi legislativi succedutisi (da ultimo D.L. n. 65/2015 e legge 147/2013) i quali hanno provocato e provocano l'effetto trascinamento con enorme penalizzazione negli anni successivi.

Ora, in relazione al principio della ragionevolezza, gli interventi che incidono negativamente sulle pensioni devono essere temporanei e di durata limitata.

La Corte costituzionale, infatti, ha ribadito che *<la proporzionalità e l'adequatezza devono sussistere non solo al momento del collocamento a riposo ma vanno costantemente assicurati anche nel prosieguo, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta"* (sentenza n.173/1986).

Continui e ripetuti interventi che limitano la completa perequazione del trattamento pensionistico non assicurano l'adequatezza della retribuzione.

Tutto ciò premesso parte attrice chiede, in accoglimento del presente ricorso, previa - ove occorra - rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 260 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145:

accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico spettante senza la riduzione imposta dall'art. 1, comma 261, della legge n.145/2018;

accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico rivalutato senza il blocco di cui all'art. 1, comma 260, della legge n. 145/2018;

annullare o dichiarare nullo, invalido e/o inefficace, *in parte qua*, il cedolino pensionistico del ricorrente del mese di giugno 2019, nonché degli altri successivi recanti anch'essi 9le illegittime riduzioni in questa sede contestate;

condannare l'INPS alla restituzione delle somme indebitamente non erogate al ricorrente dal mese di giugno 2019, ivi compresa la quota relativa alle mensilità da gennaio 2019 a maggio 2019, nonché di tutte le somme che nelle more della definizione del presente giudizio fossero indebitamente non erogate in applicazione dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino ai soddisfo.

Con articolata ed esaustiva memoria di costituzione in giudizio dell'INPS del 19.12.2019 si espone quanto segue.

"Le articolate argomentazioni formulate dal ricorrente sono prive di pregio giuridico, e sono smentite proprio dall'esame più attento della motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 (che controparte richiama), che peraltro ripercorre le alterne vicende storiche del sistema della così detta perequazione automatica delle pensioni e comunque offre spunti di riflessione anche sul tema relativo alla così detta decurtazione per le pensioni più elevate.

E' necessario partire da una considerazione di fondo: il sistema pensionistico non può essere sganciato dalla realtà socio-economica contingente.

Di questo rischio il legislatore non da oggi o da qualche anno a questa parte, ma da sempre è conscio; così come ne è conscia la Corte costituzionale.

Basti pensare che prima dell'introduzione con l'art. 19 legge 153/1969 dell'automatismo, la perequazione era disposta con singole disposizioni di legge,

a intervalli irregolari e senza rispettare precisi parametri di riferimento, rispetto alle variazioni dell'indice dei prezzi e della dinamica salariale.

Successivamente sono stati introdotti sistemi di perequazione automatica (cfr. legge 160/1975) che hanno contribuito a imprimere una forte dinamica di crescita delle pensioni integrate al trattamento minimo e di quelle di poco superiori, rallentando fortemente la crescita fino a vanificarla per quelle di importo superiore.

In verità, il lettore attento della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale, dopo avere conosciuto l'*excursus* storico compiuto dal giudice delle leggi, arriva a un convincimento semplice e chiaro: la disposizione di cui all'art. 24, comma 25, del decreto-legge n. 201/2011 era illegittima dal punto di vista costituzionale, non tanto per avere sospeso la perequazione automatica, ma per avere bloccato per due anni (2012-2013) totalmente la rivalutazione delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo, riconoscendo il 100% della rivalutazione in favore delle pensioni più basse, così ricorrendo a un sistema "secco" e non graduato di blocco della perequazione, in forza di contingenti situazioni finanziarie non specificate, né supportate da documentazione tecnica.

Questo era l'unico punto dolente della disposizione di legge censurata, dato che la stessa Corte Costituzionale ha espressamente escluso che potesse esservi un qualche profilo di tradimento del presunto principio dell'affidamento dei consociati (cfr. punto 3 della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015), e lascia intendere che il "monito" che il legislatore avrebbe dovuto tenere a mente, salva la sua discrezionalità di bilanciamento dei contrapposti interessi, era quello della ragionevolezza e della proporzionalità nell'adottare provvedimenti capaci di incidere sulla protezione delle esigenze minime della persona (cfr. Corte costituzionale n. 316 del 2010).

Questo unico punto dolente il legislatore ha inteso superare con il decreto-legge n. 65/2015, tenendo conto dei contrapposti interessi in giuoco, e introducendo il richiamo di un altro principio basilare nel sistema della previdenza pubblica attuale, ovvero quello della solidarietà intergenerazionale tra i pensionati e i lavoratori di oggi, questi ultimi sempre più precari e quindi domani certamente più bisognosi di ricevere prestazioni capaci di garantire un'esistenza libera e dignitosa, se necessario contenendo la spesa pensionistica odierna.

Tale operazione è stata posta in essere per il biennio 2012-2013 con il decreto-legge richiamato, mediante il ritorno delle così dette fasce, sino ad annullare la perequazione per le pensioni superiori a sei volte il trattamento minimo: ma ciò non dovrebbe scandalizzare nessuno, né in passato ha provocato censure da parte della Corte costituzionale allorquando il legislatore vi abbia fatto ricorso (cfr. art. 69, comma 2, legge 23 dicembre 2000 n. 388).

A. Sulla legittimità del prelievo operato dall'INPS

A.1. Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione, quanto al profilo della natura non temporanea dei sacrifici imposti

Anzitutto, va rilevato come l'INPS abbia correttamente applicato sulla pensione del ricorrente la decurtazione prevista dall'art. 1, commi 260 – 268 della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Sul punto *nulla quaestio*.

Il ricorrente lamenta, tuttavia, l'illegittimità costituzionale di tale decurtazione, sulla base, in primo luogo, della presunta natura non temporanea dei sacrifici imposti. Viene richiamata, peraltro, anche la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016, concernente l'art. 1, comma 486 della legge n. 27 dicembre 2013, n. 147.

La norma imponeva un c.d. contributo di solidarietà, per il triennio 2014 – 2016, su tutte le pensioni eccedenti una data percentuale del minimo INPS; il contributo era applicato dall'INPS e rimaneva devoluto alle *“competenti gestioni previdenziali obbligatorie”*.

La citata sentenza della Corte costituzionale n. 173/2013, ha ritenuto legittimo il predetto contributo di solidarietà, in quanto rispettoso di specifiche condizioni enucleate dalla Corte, fra cui la temporaneità del sacrificio imposto ai pensionati interessati.

Si fa notare che la pronuncia in parola non fissa affatto un limite massimo di durata del prelievo, trattandosi, con ogni evidenza, di questione riservata alla discrezionalità del legislatore. Viene stabilito soltanto il generico presupposto della *“temporaneità”* del contributo.

Orbene, anche la contestata riduzione della pensione ha una durata senza alcun dubbio temporanea, fissata dalla legge in cinque anni.

A.2. Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione, quanto al profilo dell'irragionevolezza intrinseca della disciplina

Manifestamente destituita di fondamento è anche la censura riguardante la presunta irragionevolezza intrinseca delle norme contestate.

Il ricorrente sostiene che vi sarebbe una violazione dell'art. 3 Cost., in quanto il prelievo disposto dal legislatore colpisce solo alcuni soggetti fra gli appartenenti alla categoria dei pensionati. Basti dire come non è dato comprendere chi siano i pensionati *“privilegiati”* oppure esclusi dalla stessa decurtazione se pure *“perceptor di reddito di omologo livello”*.

A.3. Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

sollevata con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, quanto al profilo della sottrazione di somme al sistema previdenziale

Il ricorrente censura, poi, il prelievo in discussione, in quanto, pare di capire, comporterebbe una sottrazione di somme alla gestione previdenziale.

A sostegno di una tale supposizione, viene indicato il già citato art. 1, comma 265 della L. n. 145/2018, secondo cui *“Presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati sono istituiti appositi fondi denominati «Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato» in cui confluiscono i risparmi derivati dai commi da 261 a 263. Le somme ivi confluite restano accantonate”*. La norma richiamata, tuttavia, dice l'esatto opposto di ciò che controparte pretende di dimostrare.

Ed infatti non si comprende come il versamento del prelievo in un apposito fondo presso l'INPS possa essere considerato una “sottrazione di somme alla gestione previdenziale”.

In realtà, la norma sopra indicata è chiarissima nel destinare le somme prelevate all'apposito *«Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato»*, costituito presso il convenuto Istituto e gli altri enti previdenziali interessati e quindi ben confinato all'interno della gestione previdenziale.

A.4. Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione, quanto al profilo della natura tributaria del prelievo

Parte ricorrente ipotizza, poi, la natura fiscale del prelievo denunciato e la sua conseguente illegittimità costituzionale per essere il prelievo stesso irragionevolmente riferito solo ad una categoria di contribuenti.

Ciò che più conta, a escludere la natura tributaria del prelievo, vi è la finalizzazione dei risparmi di spesa ottenuti, che, come ripetutamente ricordato,

vengono destinati in apposito fondo presso l'INPS denominato «Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato», ove rimangono accantonati.

Si tratta, quindi, di una forma di riequilibrio "transitoria" dell'importo dei trattamenti all'interno dello stesso sistema pensionistico, in quanto le somme prelevate dai soggetti incisi vengono acquisite in apposito fondo presso l'INPS e non sono destinate alla fiscalità generale.

In conclusione, il sacrificio imposto, fra gli altri anche al ricorrente, proprio in ragione della limitata incidenza temporale e della finalizzazione delle risorse alla gestione pensionistica e non anche al pubblico erario, non integra affatto un prelievo tributario.

A.5. Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 42 della Costituzione, quanto al profilo della violazione del principio di affidamento

Ad avviso del ricorrente le norme denunciate violerebbero anche il principio, ritenuto di rango costituzionale, del legittimo affidamento.

Si tratterebbe, infatti, secondo la prospettazione avversaria, di un taglio con effetto ingiustificatamente retroattivo, in quanto idoneo ad incidere *in peius* su rapporti di durata sorti prima della sua entrata in vigore.

La tesi di controparte si scontra, tuttavia, con l'ormai consolidato orientamento della Corte costituzionale, maturato con le più volte citate ordinanze nn. 22 del 2003 e 160 del 2007 e poi consolidato dalle successive sentenze nn. 223/2012, 116/2013 e da ultimo 173/2016.

Dall'esame di tali pronunce emerge l'importanza attribuita al carattere di prelievi, quali quello in esame, improntati alla solidarietà previdenziale e pertanto del tutto conformi allo spirito degli artt. 2 e 38 Cost. Per tali tipologie di misure, le questioni di costituzionalità concernenti la lesione del principio di affidamento sono state

sempre respinte, anche nel caso di interventi peggiorativi dei trattamenti pensionistici in essere.

La Corte ha difatti ritenuto che si trattasse di interventi non irrazionali e non lesivi “in modo eccessivo” dell’affidamento del cittadino.

A.6. Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’art. 81 della Costituzione, quanto all’ipotizzata violazione dell’art. 21, L. n. 196 del 2009

Il ricorrente ipotizza che la ritenuta pensionistica denunciata violi addirittura l’art. 81 Cost.

Il motivo sarebbe la durata della misura: quinquennale anziché triennale. Pare opportuno rammentare il testo dell’invocato art. 81 Cost.:

Non si comprende davvero in che modo il prelievo in esame possa ritenersi lesivo dell’art. 81.

Fra l’altro, il ricorrente neppure indica quale specifica norma contenuta nel lungo articolo dovrebbe ritenersi violata.

La durata quinquennale anziché triennale del prelievo non è di certo un elemento dirimente e tale da condurre addirittura ad una pronuncia di incostituzionalità della disciplina sottoposta all’attenzione dell’adita Corte.

A.7. Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’art. 117, comma 1 della Costituzione, quanto alle ipotizzate violazioni degli artt. 21 e 25 della Carta di Nizza; degli artt. 10 e 157 del TFUE; dell’art. 15 del Pilastro europeo dei diritti sociali; della Direttiva 2000/78/CE

Qualche breve cenno, infine, sulla presunta incostituzionalità della disciplina in esame per violazione delle norme comunitarie.

Per il ricorrente il prelievo di cui all'art. 1, comma 261, L. n. 145/2018 violerebbe le norme comunitarie in materia di divieto di discriminazione in ragione dell'età.

Si tratta invero di un'argomentazione irragionevole prima ancora che infondata.

Se fosse vera la tesi avversaria, il legislatore non potrebbe mai modificare *in peius* la disciplina pensionistica, in quanto ciò, come ovvio, comporterebbe un danno per la sola categoria degli anziani.

Una tale, singolare, impostazione, del resto, non è mai stata presa in considerazione dalla Corte costituzionale nei vari precedenti più volte richiamati.

Ad avviso di controparte, pare di capire, la contestata riduzione della pensione lederebbe il diritto delle persone anziane ad "una vita dignitosa e indipendente" o quello "di partecipare alla vita sociale e culturale".

Si lascia all'adito Giudice il compito di valutare se il taglio, pur gravoso, possa comportare conseguenze tanto funeste e addirittura impedire ai pensionati interessati un'adeguata vita sociale, considerato che – come già rilevato – nel caso, ad esempio, del ricorrente la residua pensione rimane pur sempre pari, al netto, a circa diciassette volte il minimale INPS.

B. Sul blocco del meccanismo di perequazione delle pensioni (Art. 1, comma 260, L. n. 145/2018)

Presunta violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione

L'art. 1, comma 260 della L. n. 145/2018 riconosce la perequazione delle pensioni sulla base delle seguenti aliquote decrescenti, concernenti i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a nove volte il trattamento minimo INPS:

- 100% (stessa misura prevista dall'art. 1, comma 483 della L. n. 147/2013 per il periodo 2014 -2018) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a tre volte il trattamento minimo INPS; 97% (in luogo del precedente 95%) per i trattamenti pensionistici il cui importo

complessivo sia superiore a tre volte e pari o inferiore a quattro volte il predetto trattamento minimo;

- 77% (in luogo del precedente 75%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a quattro volte e pari o inferiore a cinque volte il trattamento minimo;
- 52% (in luogo del precedente 50%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a cinque volte e pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo;
- 47% (in luogo del precedente 45% riferito a tutti i trattamenti con importo complessivo fino a sei volte il minimo) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a sei volte e pari o inferiore a otto volte il trattamento minimo;
- 45% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a otto volte e pari o inferiore a nove volte il trattamento minimo;
- 40% per i trattamenti di importo complessivo superiore a nove volte il trattamento minimo.

Come si può facilmente notare, la disciplina contestata prevede aliquote di perequazione in larga parte più favorevoli per i pensionati, rispetto a quelle applicate nel periodo 2014 – 2018.

Eppure il ricorrente ritiene tale disciplina non conforme a Costituzione. Nessun dubbio sul fatto che anche quest'eccezione sia manifestamente priva di fondamento.

Il meccanismo della modulazione della perequazione, infatti, di per sé affatto compatibile con il sistema costituzionale, diventa irragionevole e, pertanto, ingiustificabile, laddove intervenga, sotto forma di blocco totale

dell'indicizzazione per lunghi periodi, su trattamenti pensionistici non particolarmente elevati, quali quelli superiori al triplo del minimo INPS.

Né la legislazione precedente né quella successiva avevano mai previsto, rilevava la Corte, un tale sacrificio.

Considerazioni analoghe debbono valere anche per il contestato art. 1, comma 260, L. n. 145/2018: la gradualità dell'intervento sulla perequazione previsto dalla norma citata, ancor più marcato rispetto ai precedenti, lo affranca, infatti, da qualsivoglia dubbio di costituzionalità.

La norma di cui si controverte nel presente giudizio discrimina, infatti, tra fasce di importo, ispirandosi a criteri di progressività parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità ed adeguatezza dei trattamenti di quiescenza.

Nessun dubbio, perciò, sulla manifesta infondatezza dell'avversa eccezione d'incostituzionalità.

In conclusione si chiede di rigettare le domande introduttive del giudizio con vittoria di spese e di onorari.

In sede di udienza dibattimentale gli avvocati costituiti confermano le deduzioni e conclusioni formalizzate negli atti di causa.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso introdotto dalla parte attrice presuppone, ai fini della valutazione nel merito della pretesa, la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 260 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che tuttavia a parere di questo G.U. si configura come manifestamente infondata.

A tale riguardo non possono che richiamarsi le articolate, esaustive e ampiamente motivate considerazioni giuridiche della parte convenuta di cui vi è

ampia menzione in narrativa e alle quali convintamente si aderisce. Come correttamente rilevato infatti, è del tutto evidente che il sistema pensionistico non può essere sganciato dalla realtà socio-economica contingente.

Con il decreto-legge n. 65/2015, come osservato dall'INPS, tenendo conto dei contrapposti interessi in giuoco, veniva introdotto il richiamo di un altro principio basilare nel sistema della previdenza pubblica attuale, ovvero quello della solidarietà intergenerazionale tra i pensionati e i lavoratori di oggi, questi ultimi sempre più precari e quindi domani certamente più bisognosi di ricevere prestazioni capaci di garantire un'esistenza libera e dignitosa, se necessario contenendo la spesa pensionistica odierna.

Viene richiamata, peraltro, anche la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016, concernente l'art. 1, comma 486 della legge n. 27 dicembre 2013, n. 147.

La norma imponeva un c.d. contributo di solidarietà, per il triennio 2014 – 2016, su tutte le pensioni eccedenti una data percentuale del minimo INPS; il contributo era applicato dall'INPS e rimaneva devoluto alle "competenti gestioni previdenziali obbligatorie".

La citata sentenza della Corte costituzionale n. 173/2013, ha ritenuto legittimo il predetto contributo di solidarietà, in quanto rispettoso di specifiche condizioni enunciate dalla Corte, fra cui la temporaneità del sacrificio imposto ai pensionati interessati.

Si fa notare che la pronuncia in parola non fissa un limite massimo di durata del prelievo, trattandosi, con ogni evidenza, di questione riservata alla discrezionalità del legislatore. Viene stabilito soltanto il generico presupposto della "temporaneità" del contributo.

Orbene, anche la contestata riduzione della pensione ha una durata senza alcun dubbio temporanea, fissata dalla legge in cinque anni.

Il ricorrente censura, poi, il prelievo in discussione, in quanto, comporterebbe una sottrazione di somme alla gestione previdenziale.

A sostegno di una tale supposizione, viene indicato l' art. 1, comma 265 della L. n. 145/2018, secondo cui "Presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati sono istituiti appositi fondi denominati «Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato» in cui confluiscono i risparmi derivati dai commi da 261 a 263. Le somme ivi confluite restano accantonate".

In realtà il versamento del prelievo in un apposito fondo presso l'INPS non può essere considerato una "sottrazione di somme alla gestione previdenziale".

Del pari, deve escludersi altresì la natura tributaria del prelievo, atteso che la finalizzazione dei risparmi di spesa ottenuti, vengono destinati in apposito fondo presso l'INPS denominato «Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato», ove rimangono accantonati.

Si tratta, quindi, di una forma di riequilibrio "transitoria" dell'importo dei trattamenti all'interno dello stesso sistema pensionistico, in quanto le somme prelevate dai soggetti incisi, vengono acquisite in apposito fondo presso l'INPS e non sono destinate alla fiscalità generale.

Allo stesso modo non convince la tesi del ricorrente secondo cui le norme denunciate violerebbero anche il principio, ritenuto di rango costituzionale, del legittimo affidamento.

Si tratterebbe, infatti, secondo la prospettazione avversaria, di un taglio con effetto ingiustificatamente retroattivo, in quanto idoneo ad incidere in peius su rapporti di durata sorti prima della sua entrata in vigore.

La tesi di parte attrice contrasta, tuttavia, con l'ormai consolidato orientamento della Corte costituzionale, maturato con le ordinanze nn. 22 del 2003 e 160 del 2007 e poi consolidato dalle successive sentenze nn. 223/2012, 116/2013 e da ultimo 173/2016. Per tali tipologie di misure, le questioni di costituzionalità concernenti la lesione del principio di affidamento sono state sempre respinte, anche nel caso di interventi peggiorativi dei trattamenti pensionistici in essere.

La Corte ha difatti ritenuto che si trattasse di interventi non irrazionali e non lesivi "in modo eccessivo" dell'affidamento del cittadino.

Analogamente, non può condividersi quanto asserito dal ricorrente che ipotizza che la ritenuta pensionistica denunciata violi l'art. 81 Cost., in carenza di argomentazioni intelleggibili e motivate.

Né del resto può condividersi la tesi della presunta incostituzionalità della disciplina in esame per violazione delle norme comunitarie, atteso che il legislatore non potrebbe mai modificare in peius la disciplina pensionistica, in quanto ciò, comporterebbe un danno per la sola categoria degli anziani.

Il meccanismo della modulazione della perequazione, infatti, di per sé affatto compatibile con il sistema costituzionale, diventerebbe irragionevole solo laddove intervenisse, sotto forma di blocco totale dell'indicizzazione per lunghi periodi, su trattamenti pensionistici non particolarmente elevati, quali quelli superiori al triplo del minimo INPS.

La norma di cui si controverte nel presente giudizio discrimina, infatti, tra fasce di importo, ispirandosi a criteri di progressività parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità ed adeguatezza dei trattamenti di quiescenza.

Ne consegue, alla luce delle suddette argomentazioni giuridiche, l'infondatezza della sollevata questione di costituzionalità.

P.Q.M.

Il ricorso è respinto per la manifesta infondatezza della istanza di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 260 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, quale presupposto ai fini della deliberazione nel merito della domanda attrice.

b) condanna la parte attrice, alla liquidazione delle spese del presente giudizio in favore dell'Inps nella misura pari ad euro 150.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 14 gennaio 2020.

Il Giudice
dott. Massimo Gagliardi

Depositato in Segreteria il 14 gennaio 2020

Il Responsabile settore giudizi

dott. Angela Micele

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice
dott. Massimo Gagliardi

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Potenza, 14 gennaio 2020

Il Responsabile settore giudizi

dott. Angela Micele